

Indicazioni operative per la presentazione di domanda di registrazione di Disegni o Modelli

PREMESSA

Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30)

Art. 31

Oggetto della registrazione.

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

.....

Art. 37

Durata della protezione.

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

.....

Art. 39

Registrazione multipla

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

.....

LE DOMANDE DI REGISTRAZIONE POSSONO ESSERE PRESENTATE PRESSO L'UFFICIO CONCILIAZIONE - BREVETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA VIA MENTANA 27 ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 DI OGNI GIORNO LAVORATIVO ESCLUSO IL SABATO. PER EVITARE LUNGHE ATTESE SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO.

Il modulo di domanda deve essere dattiloscritto (compilata a macchina o a mezzo computer) così come gli eventuali fogli aggiuntivi. La modulistica è reperibile sul sito dell'U.I.B.M. alla seguente pagina <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/224-disegni-e-modelli/2036085-disegni-e-modelli>
La modulistica è disponibile in versione compilabile. Per la compilazione è necessario il salvataggio del modulo in locale.

N.B.: utilizzare per la compilazione il modulo per richiedente. Solo nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante utilizzare la modulistica dedicata.

Alla domanda vanno allegati:

RIPRODUZIONE GRAFICA DEL DISEGNO O MODELLO (documento obbligatorio)

Riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni.

La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione di prodotti stessi deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.

Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.

In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti ed alle carte da parati.

Ogni pagina della riproduzione deve essere firmata dal richiedente, o dal mandatario. Le pagine debbono essere numerate.

DESCRIZIONE DEL DISEGNO O MODELLO (se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo)

La descrizione deve essere allegata alla domanda, quando si ritiene utile per la comprensione del disegno o modello, quindi per definire meglio le caratteristiche visibili che s'intendono rivendicare.

La descrizione deve essere composta da:

TITOLO

TESTO

RIVENDICAZIONI

TITOLO

La descrizione deve riportare nell'intestazione il titolo del disegno o modello, identico a quello riportato nella domanda, che deve essere formulato in modo che da esso risultino con chiarezza le caratteristiche e lo scopo del disegno o modello. Se trattasi di deposito multiplo iniziare il titolo con Gruppo di n. (citare il numero di disegni o modelli oggetto della registrazione) disegni o modelli

(esempio dell'intestazione della descrizione)

DESCRIZIONE del disegno o modello avente per TITOLO:

.....
a nome diresidente in (o con sede legale
in).....Via.....n....., di
nazionalità.....

TESTO

Il testo deve:

- ampliare quanto risulta dal titolo ed anticipare gli elementi fondamentali dei disegni o modelli che verranno successivamente illustrati nei dettagli e rendano innovativo il modello proposto;

- elencare le tavole della riproduzione grafica del modello, che devono essere numerate progressivamente:

tav. 1 rappresenta il modello (numero....) in(ad es. sezione o pianta ecc.)

tav. 2 “ “ “ “ “ “ “ “

Riferendosi alle tavole sopra elencate ed alle figure numerate, le cui parti sono contrassegnate da numeri o lettere di riferimento, descrivere il disegno o modello in modo sufficientemente chiaro e completo.

RIVENDICAZIONI

Il testo deve concludersi con una o più rivendicazioni. Ciascuna rivendicazione deve essere riferita ad una caratteristica innovativa del disegno o modello.

Ogni rivendicazione deve iniziare preferibilmente con l'indicazione del titolo, ad esempio, per un disegno o modello dal titolo : “Poltrona con spalliera anatomica”:

1)Poltrona con spalliera anatomica, caratterizzata;

2)Poltrona con spalliera anatomica, come da rivendicazione precedente, caratterizzata da....;

3)Poltrona con spalliera anatomica, come da rivendicazioni precedenti, caratterizzata da

4)Poltrona con spalliera anatomica (continuare fino all'esaurimento delle caratteristiche).

La riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché l'eventuale descrizione devono essere impresse in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4 (29,7 X 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore,

inferiore, sinistro e destro debbono essere di almeno 2,5 cm. Il testo deve essere scritto con interlinea 1 ¹/₂ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm.

Costi

Diritti di deposito di:

€ 100,00 per domanda di registrazione per un disegno o modello

ovvero

€ 200,00 per deposito multiplo

Il versamento dei diritti di deposito va eseguito mediante versamento con modello **F24**. Al momento della presentazione della domanda al depositante verrà consegnato, unitamente alla ricevuta di presentazione, un facsimile con i dati necessari per compilare il **Mod. F24** ed effettuare il versamento dell'importo dovuto secondo le differenti modalità previste per tipologie di contribuente ed importi da versare richiamate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2014.

I diritti che il richiedente acquisisce con il deposito decorrono dalla data del versamento; pertanto si consiglia di effettuare il pagamento nella stessa data di presentazione o al più presto possibile.

€ 43,00 comprensivi di diritti di segreteria per presentazione e rilascio copia autentica del verbale di deposito da versare sul bollettino di conto corrente n. **10618270** intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia (causale del versamento: indicare alla voce altro: "diritti segreteria domanda di registrazione per disegni o modelli").

Se l'interessato non desidera copia autentica del verbale il versamento da effettuarsi è di **€ 40,00**.

Una marca da bollo da **€ 16,00** qualora venga richiesta copia autentica del verbale di deposito;

Il depositante è tenuto ad esibire all'addetto alla ricezione un documento d'identità in corso di validità. Fotocopia di tale documento sarà conservata agli atti dell'Ufficio

RIEPILOGO DIRITTI

REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI (inclusi i disegni tessili)

1)	Diritti di deposito in formato cartaceo di domanda di registrazione per un disegno o modello	100,00
2)	Diritti di deposito multiplo in formato cartaceo	200,00
3)	Diritti di deposito in modalità telematica di domanda di registrazione per un disegno o modello	50,00
4)	Diritti di deposito multiplo in modalità telematica	100,00
Diritti di proroga quinquennale della registrazione per uno o più disegni o modelli oltre il quinto anno*		
	secondo quinquennio	30,00
	terzo quinquennio	50,00
	quarto quinquennio	70,00

quinto quinquennio	80,00
Trascrizioni di atti relativi alla registrazione per uno o più disegni o modelli, per ogni registrazione	50,00

DIRITTI DI MORA

Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
---	--------

227. Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento (.....)

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

.....